

Codice DB1606

D.D. 27 settembre 2012, n. 395

**D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011. "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura". Modifica ed integrazione del bando approvato con D.D. n. 212 del 25/05/2012.**

Vista la D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011 con la quale la Giunta regionale:

- ha approvato i contenuti essenziali di una misura denominata "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura", finalizzata ad agevolare tali acquisizioni e derivante dall'integrazione fra:

1) la misura 2.3 - Fondo per l'acquisizione di aziende in crisi, di unità produttive chiuse o a rischio di chiusura - già prevista dal Programma 2011/2015 per le attività produttive ex L.R. 34/2004;

2) una specifica e complementare azione, a gestione unitaria regionale, volta alla qualificazione e riqualificazione del personale delle imprese che acquistano aziende in crisi o unità produttive chiuse od a rischio di chiusura;

3) un'apposita linea di finanziamento, parimenti a gestione unitaria regionale, finalizzata ad incentivare l'assunzione di personale da parte delle imprese medesime;

- ha dato mandato alla Direzione regionale Attività produttive e alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione della misura oggetto della medesima Deliberazione, compresi quelli concernenti le procedure di esenzione o notifica dei regimi di aiuto alla Commissione europea;

vista la D.G.R. n. 33-3405 del 13.02.2012, con la quale la Giunta regionale ha stabilito di integrare la vigente Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati 2008/2011, approvata con la D.G.R. n. 13 – 9531 del 02.9.2008 e s.m.i, con l'introduzione di una specifica azione volta al finanziamento di percorsi formativi finalizzati ad agevolare l'acquisizione da parte delle imprese piemontesi di aziende in crisi e/o di impianti chiusi o a rischio di chiusura, così come prevista dalla D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011 relativa alle misure di attuazione del Programma 2011/2015 per le Attività Produttive;

vista la D.G.R. n. 67-3577 del 19.03.2012, con la quale la Giunta regionale ha modificato il "Piano straordinario per l'occupazione", approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29.6.2010 e s.m.i. ed, in particolare, la scheda relativa alla Misura I.1 "Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti" sostituendola con la scheda di cui all'allegato A) parte integrante del medesimo atto, per assicurare l'attuazione della Misura denominata "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura" approvata con D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011, secondo gli indirizzi ivi stabiliti che sostituiscono quelli di cui alla D.G.R. n.42-524 del 4.08.2010;

vista la D.D. n. 212 del 25.05.2012 di approvazione del Bando per l'accesso alle agevolazioni previste dalla Misura "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura" di cui alla sopraccitata D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011;

preso atto che all'articolo 3.2 "Interventi ammissibili", quinto capoverso, il bando stabilisce che:  
*"L'investimento deve consentire di mantenere o di raggiungere, al termine del primo anno solare successivo a quello di conclusione dell'investimento:*

- *almeno il 40% del livello occupazionale presente nell'azienda o nella parte di azienda in crisi che è stata acquisita, nell'impianto o nello stabilimento chiuso o che sta per essere chiuso;*
- *almeno il 40% del livello occupazionale qualificato presente nel centro di ricerca o nella parte di centro di ricerca chiuso o che sta per essere chiuso”;*

considerato che:

- gli incentivi all'occupazione disciplinati nel bando sono previsti per facilitare il mantenimento o il raggiungimento, al termine del primo anno solare successivo a quello di conclusione dell'investimento, dei livelli occupazionali prima richiamati;
- per mero errore materiale, in relazione agli incentivi all'occupazione, sono state riportate nel bando tempistiche che risultano non essere allineate con il termine sopra indicato, rendendo tale strumento di incentivazione parzialmente efficace rispetto agli obiettivi da conseguire;

ritenuto, pertanto, necessario dover rettificare tali tempistiche in alcuni punti del bando stesso;

ritenuto, altresì, necessario riportare, nel frontespizio del bando sopraccitato, la fonte di finanziamento relativa alla L.R. 22.12.2008 n. 34, non indicata per mero errore materiale;

Tutto ciò premesso,

## I DIRETTORI

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

in conformità con gli indirizzi e con i criteri disposti in materia con D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011;

### *determinano*

di modificare ed integrare il bando approvato con D.D. n. 212 del 25.05.2012 per l'accesso alle agevolazioni previste dalla Misura “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” di cui alla D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011 e, precisamente:

- nel frontespizio, al riquadro “Intervento cofinanziato da”, aggiungere in coda “Piano straordinario per l'Occupazione – Misura I.1 – Più lavoro – Incentivi all'assunzione di giovani e adulti (L.R. 22.12.2008 n. 34);

- all'articolo 3.3 lettera B), l'ultimo capoverso viene sostituito con il seguente:  
“Le nuove assunzioni e le acquisizioni di contratti in essere di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, previste dal progetto approvato, devono essere effettuate entro il termine del primo anno solare successivo a quello di conclusione dell'investimento”;

- all'articolo 5.1, la lettera e) viene così sostituita:

“effettuare le nuove assunzioni e le acquisizioni di contratti in essere di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, previste dal progetto entro il termine del primo anno solare successivo a quello di conclusione dell’investimento”;

- all’articolo 5.3, ottavo capoverso, punto 1), il primo trattino dell’elenco viene sostituito con il seguente:

“nel caso in cui non siano effettuate le nuove assunzioni e le acquisizioni di contratti in essere di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, entro il termine del primo anno solare successivo a quello di conclusione dell’investimento”.

Di disporre la tempestiva pubblicazione del testo del bando come sopra modificato sul sito internet della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Paola Casagrande

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto